



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I n. 9, 24058 - Tel. 0363/93130 Fax 0363/938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 - C.F. 83000890166

ORDINANZA N. 23/2026

Fara Olivana con Sola, 18/06/2026

OGGETTO	Modifica della viabilità per lavori di asfaltatura nelle vie Enzo Ferrari, via Provinciale/Via Cascina Secchi, Via Fabrizio de Andrè - dal 29.06.2026 al 10.07.2026.
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta con prot. n° 3030 del 18/06/2026 presentata da IMPRESA EDILE BETTINELLI S.R.L. P; pec: impresa.bettinelli.srl@legalmail.it con sede in Via Grumello 54/a Val Brembilla (Bg) con la quale, nell'ambito di opere di ripristino della pavimentazione stradale si richiede la chiusura parziale della strada per tutti i veicoli con l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri ed impianto semaforico nonché l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, con l'occupazione della sede stradale da parte dei mezzi d'opera nelle vie E. Ferrari, De Andrè, Provinciale/Cascina Secchi interessate dai lavori, nel periodo che intercorre fra le ore 07:00 del giorno 29.06.2026 e le ore 18:00 del giorno 10.07.2026 e comunque fino al termine dei lavori;

Considerato che le caratteristiche stradali nonché le modalità di intervento previsto non consentono l'esecuzione della tipologia di intervento suddetto mantenendo l'ordinaria circolazione e ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada ed alla sicurezza degli utenti;

Considerato che:

- Il presente provvedimento ha carattere provvisorio;
- Il cantiere non è statico ed i lavori saranno eseguiti secondo cronoprogramma in diversi luoghi come indicato in premessa e che in ciascuno di essi il cantiere ha durata inferiore a giorni 7;
- La natura delle opere richiede la chiusura parziale della carreggiata e il posizionamento mobile dei mezzi d'opera per lavori di asfaltatura;

Ritenuta congrua la richiesta dell'azienda in merito alla modifica della viabilità mediante la chiusura parziale della carreggiata nelle vie interessate e l'istituzione di senso unico alternato nell'unica corsia rimasta disponibile, con le modalità indicate in richiesta e sotto richiamate nel dispositivo;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario modificare la disciplina della circolazione come sopra richiamato;

Ravvisata la necessità di affidare alla parte richiedente il compito di predisporre e mettere in atto la relativa segnaletica temporanea;

Visti

- il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I n. 9, 24058 - Tel. 0363/93130 Fax 0363/938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 - C.F. 83000890166

Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

- gli artt.5, 6, 7, 14 e 21 del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 che disciplinano il segnalamento e la circolazione in prossimità dei cantieri di lavoro anche di carattere temporaneo, ss.mm e successive modifiche;
- il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il D.M. 5-11-2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
- la Legge n. 241/1990; Visti gli art. 107 c. 5 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il decreto n. 05 del 16/06/2025 di nomina responsabilità del procedimento fino al 31/12/2027, in cui viene conferito al sindaco l'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Locale;

ORDINA

DAL GIORNO 29 GIUGNO 2026 AL GIORNO 10 LUGLIO 2026 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI NELL'ARCO ORARIO COMPRESO FRA LE ORE 07:00 E LE ORE 18:00

NELLE VIE: E. FERRARI, DE ANDRE', PROVINCIALE/CASCINA SECCHI

Nelle strade interessata dai lavori:

- **la chiusura parziale della carreggiata con l'istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO regolamentato da semaforo e movieri;**
- **LA RIDUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' a 30 km/h per tutte le categorie di veicolo nelle aree interessate dai lavori e dal restringimento della carreggiata, come da segnalazione di inizio e fine lavori effettuata a mezzo di segnaletica temporanea in loco dall'impresa esecutrice delle opere**
- **l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE FESTIVI COMPRESI 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei veicolo in uso all'impresa esecutrice delle opere ed a queste ddestinati, nonché di quelli delle eventuali imprese terze ivi pervenute per le esigenze di cantiere.**

E' fatto obbligo all'impresa esecutrice di:

- garantire l'accesso alle abitazioni private durante l'esecuzione dei lavori, compatibilmente con la sicurezza del cantiere stesso.
- adottare ogni possibile cautela e segnalare prontamente i dislivelli causati dalle opere di scarificazione del mantello stradale in caso non si proceda al loro immediato ripristino.

La presente ordinanza si intende prorogata di validità nel caso in cui condizioni meteorologiche avverse o esigenze straordinarie di cantiere determinino il prolungarsi delle tempistiche di lavoro oltre il termine indicato nel presente provvedimento; in questo caso la presente cesserà di avere efficacia alla conclusione dei lavori, compreso il ripristino della segnaletica stradale.



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I n. 9, 24058 - Tel. 0363/93130 Fax 0363/938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 - C.F. 83000890166

Si intendono altresì autorizzate con la presente anche le opere di ripristino della segnaletica orizzontale, comunque eseguite anche in arco orario diverso da quello sopra indicato qualora eseguite nel rispetto delle esigenze di quiete e riposo delle persone.

L'Impresa Esecutrice dei lavori dovrà:

- predisporre idonea segnaletica stradale per ogni senso di marcia, conforme alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Codice della Strada, Regolamento di esecuzione, nel D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- adottare ogni precauzione per le necessarie operazioni tecniche di intervento avendo cura di garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza e la salvaguardia dell'utenza stradale ponendo in atto anche tutte le misure di sicurezza previste per le ore notturne illuminando adeguatamente il cantiere e/o le insidie create dallo stesso nonché la relativa segnaletica;
- tenere in perfetta efficienza e visibilità per tutta la durata dei lavori la segnaletica utilizzata per l'indicazione delle temporanee modifiche e dovrà essere dato avviso a cura della ditta richiedente della chiusura almeno 48 ore prima dell'intervento;
- far regolare da movieri l'eventuale senso unico alternato al fine di adottare le opportune segnalazioni al traffico durante tali operazioni i quali dovranno indossare le uniformi e svolgere le mansioni secondo quanto stabilito dalla legge;
- installare la segnaletica temporanea di divieto di sosta almeno 48 ore prima dei lavori.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail: prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it o alla pec: info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Fara Olivana con Sola designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Dott. Luigi Mangili. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Fara Olivana con Sola per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al numero: 331.4306559 o mediante e-mail: dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, comma 4° della L. 07.08.1990 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse: • giurisdizionale, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza,



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I n. 9, 24058 - Tel. 0363/93130 Fax 0363/938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 - C.F. 83000890166

eccesso di potere o di violazione di Legge; • straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

AVVISA

La presente ordinanza viene inviata, in copia, alla Prefettura di Bergamo, alla Questura di Bergamo, alla Provincia di Bergamo, al Comando Stazione Carabinieri di Romano di Lombardia, al Commissariato di P.S. e al Dist. Polizia Stradale di Treviglio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Treviglio.

Gli organi di Polizia Stradale, indicati nell'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, sono tenuti alla vigilanza ai fini dell'osservanza del presente provvedimento. La pubblicità del presente provvedimento viene eseguita mediante collocamento dei prescritti segnali, la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto e con la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale nonché sulle bacheche informative cittadine.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGHEZZI MATTEO**